

Polizza FITeL/UNIPOL n° 418/100/65/37859274
RESPONSABILITÀ CIVILE DEI CIRCOLI ADERENTI ALLA FITeL

1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia prestata con la presente polizza è relativa alla attività svolta dalla Contraente e dai Circoli Aziendali a questa aderenti, per i rischi inerenti le attività previste dallo statuto, ivi compresa la partecipazione ed organizzazione di attività collaterali e/o complementari.

La garanzia si intende inoltre espressamente estesa alla responsabilità civile derivante ai Circoli Aziendali per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i partecipanti e loro familiari, per fatto accidentale connesso allo svolgimento dell'attività di organizzazione di gite sul territorio italiano, e per una durata non superiore a sette giorni.

2) MASSIMALE ASSICURATO

Responsabilità civile verso terzi:

la garanzia è prestata fino a concorrenza di

€ 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di

€ 1.000.000,00 per persona e di

€ 1.000.000,00 per danni a cose o animali

3) QUALIFICA DI TERZI

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 15 delle norme che regolano l'assicurazione, si conviene che:

il disposto di cui alla lettera b) si intende abrogato;

a deroga del disposto di cui alla lettera e), sono considerate terzi le persone che, pur

non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, partecipano comunque ai

lavori oggetto dell'assicurazione o della cui opera l'Assicurato si avvalga.

4) CAUSALE INCENDIO

A parziale deroga dell'art. 17 - b) delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia si estende ai danni a cose altrui provocate da incendio di cose dell'Assicurato e/o in uso e/o in consegna all'Assicurato stesso con l'esclusione dei danni conseguenti ad incendio del fabbricato e contenuto della sede del circolo.

5) DANNI CAUSATI DAI NON DIPENDENTI CHE PARTECIPANO AI LAVORI

A parziale deroga dell'art. 17 - e) delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia viene prestata per i danni provocati dai non dipendenti i quali sono quindi considerati assicurati a tutti gli effetti quando eseguano le attività coperte dalla presente assicurazione.

6) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO

A parziale deroga dell'art. 17 - f) delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, restando sempre esclusi i danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

7) LAVORI PRESSO TERZI

A parziale deroga dell'art. 17 - g) delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni alle cose trovantisi nell'ambito di effettuazione delle attività svolte presso terzi.

Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia fissa di € 50,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

8) R.C. PERSONALE DIPENDENTI

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato nello svolgimento delle loro mansioni e pertanto la Società rinuncia al diritto di surrogazione nei loro confronti; ciò entro i limiti dei massimali stabiliti in polizza che restano unici ad ogni effetto anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra loro.

9) ESTENSIONI DIVERSE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i rischi derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense, macchine automatiche per la distribuzione di cibi e/o bevande compreso il rischio della somministrazione e/o smercio; cartelli ed insegne, spazi per affissioni ovunque si trovino (con esclusione dei danni alle opere e/o installazioni su cui sono applicati).

10) COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti commessi in relazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a Lui locati.

La garanzia vale anche per i danni cagionati alle persone trasportate. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di € 250,00 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

11) DENUNCIA DEI SINISTRI

A deroga dell'art. 7) delle norme che regolano l'assicurazione, la Società concede l'aumento del termine per la denuncia dei sinistri a 15 giorni dal fatto o dall'avvenuta conoscenza del fatto medesimo.

Per la gestione sinistri il codice di convenzione è "9059".

12) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

A parziale deroga dell'art. 19 delle norme che regolano l'assicurazione, nei casi in cui la Società, avendone interesse, abbia assunto la gestione della vertenza del danno anche in sede penale, la Società continuerà a sue spese, e comunque entro i limiti dell'art. 1917 del C.C. tale gestione fino all'esaurimento del giudizio penale, ivi compresi i gradi che potranno o dovranno essere aditi anche solo a favore dell'imputato, quando l'Ente assicurato ne ravvisi l'interesse, compresa l'assistenza in Cassazione.